

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ARATA: Aumento dei canoni fittalizi e di altri gravami inerenti ai vari servizi delle locazioni I.N.C.I.S. (4464) . . . . .	26762	LA MARCA e DI MAURO: Pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assunzione di 1500 frenatori da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. (4655) . . . . .	26767
BAGLIONI: Costruzione dell'acquedotto rurale nella frazione « Campiglia » del Comune di Colle Val d'Elsa (Siena). (4555) . . . . .	26762	LATORRE: Istituzione delle Commissioni di controllo per il collocamento in alcuni comuni della provincia di Taranto. (4597) . . . . .	26767
BAGLIONI: Sistemazione del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Siena. (4658) . . . . .	26762	MAGLIETTA: Riorganizzazione dell'Azienda autoflottramviaria di Napoli. (A.T.A.N.). (3999) . . . . .	26768
BERNIERI: Situazione di dipendenti dell'I.N.P.S. licenziati per far posto ai reduci ed assimilati. (4543) . . . . .	26763	MAROTTA: Corresponsione degli assegni familiari ai pescatori appartenenti alla « Cooperativa pescatori di Maratea ». (4043) . . . . .	26768
BETTINOTTI: Abolizione del tesseramento obbligatorio per i cacciatori. (4565) . . . . .	26763	NOTARIANNI e COLASANTO: Costruzione di una autostazione in Napoli. (4575). . . . .	26769
CACCURI: Posizione degli insegnanti rimasti in servizio all'estero dopo l'8 settembre 1943. (4661) . . . . .	26764	PESSI: Pubblicazione delle graduatorie del concorso per l'assunzione di 1500 frenatori da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. (4601) . . . . .	26769
CAPALOZZA: Estensione alle nuove costruzioni adibite ad uso di alberghi non di lusso della esenzione dalle imposte di consumo sui materiali. (3798) . . . . .	26765	PETRONE: Situazione del comune di Scalfati (Salerno). (4079) . . . . .	26770
CAPALOZZA: Pagamento dell'imposta generale sull'entrata da parte degli artigiani che vendono i prodotti di loro fabbricazione. (4160) . . . . .	26765	PINO: Fondi per l'assistenza invernale in Sicilia. (4625) . . . . .	26770
COLITTO: Ricostruzione del ponte Sbioco sulla strada Marsicana nei pressi di Colli al Volturno. (4605) . . . . .	26766	POLANO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Villamar (Cagliari). (4093) . . . . .	26770
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Castellino sul Biferno (Campobasso). (4607) . . . . .	26766	RICCIO: Inquadramento degli agenti di custodia nel ruolo degli aiutanti di cancelleria. (4029) . . . . .	26771
COLITTO: Restauro della chiesa di San Giovanni in Galdo (Campobasso). (4616) . . . . .	26766	RUSSO PEREZ: Incidente negli Uffici della Rappresentanza italiana in Tripoli (già orale 1899) . . . . .	26772
COLITTO: Istituzione di un cantiere-scuola di sistemazione montana nel comune di Pizzone (Campobasso). (4648) . . . . .	26766	SAIJA: Estensione dell'esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati all'intero immobile ricostruito. (3618) . . . . .	26772
CORBI: Fondi della Cassa per il Mezzogiorno a favore dell'industria turistica abruzzese. (4519) . . . . .	26766	SANSONE: Mantenimento in servizio del veterinario di Grumento Nova (Potenza) (3572) . . . . .	26773
COSTA: Opere pubbliche nel comune di Frassinelle Polesine. (4593) . . . . .	26767	SCOTTI ALESSANDRO e TONENGO: Applicazione dell'imposta di successione sui patrimoni rurali. (4091) . . . . .	26774

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

	PAG.
SCOTTI ALESSANDRO: Riduzione dell'imposta generale sull'entrata per gli ortofrutticoli muniti di licenza per la vendita ambulante dei loro prodotti. (4474) . . . . .	26774
VIOLA: Applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, al personale ferroviario combattente nella guerra 1915-18. (4517) . . . . .	26775

ARATA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se risponde a verità che in seguito a richiesta della Ragioneria generale dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici si disporrebbe ad aumentare, attraverso un opportuno strumento legislativo, i canoni fittalizi e gli altri gravami inerenti ai vari servizi nelle locazioni I.N.C.I.S. »

« Nel far presenti le conseguenze dannose — tanto gravi quanto ingiustificate — che deriverebbero da un siffatto provvedimento, l'interrogante chiede se l'onorevole Ministro non ritenga più utile ed efficace promuovere il riesame completo del problema, al fine di addivenire, nel quadro di un provvedimento generale e razionale, sia alla soluzione del problema patrimoniale dell'I.N.C.I.S., sia al regolamento della posizione dei suoi inquilini ». (4464).

RISPOSTA. — « È effettivamente in corso di studio un provvedimento legislativo inteso a sistemare, fra l'altro, la questione segnalata nei riguardi sia dell'I.N.C.I.S., che degli Istituti autonomi per le case popolari e dell'Ente edilizio di Reggio Calabria. Tale provvedimento è richiesto dall'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e tende a fronteggiare la inderogabile necessità di raggiungere il pareggio dei bilanci degli Enti in parola, e ad assicurare il raggiungimento degli scopi che sono il fondamento della funzione sociale degli Enti stessi in conformità alle relative leggi istitutive, e a consentire la manutenzione dei patrimoni immobiliari destinati alle categorie più bisognose di aiuto. »

« È ovvio che il provvedimento stesso sarà sottoposto all'esame del Parlamento che potrà esaminarlo attentamente e compiutamente sia nell'interesse del patrimonio dell'I.N.C.I.S. sia a tutela degli interessi degli inquilini ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

BAGLIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se le sue determinazioni in merito alla richiesta di contributo statale per la costruzione dell'acquedotto rurale in frazione « Campiglia », avanzata dal comune di Colle Val d'Elsa (Siena), tramite l'Ispettorato compartimentale della Toscana, fino dal settembre 1948 ». (4555).

RISPOSTA. — « La domanda (con la relativa documentazione), intesa ad ottenere il concorso statale nella spesa per la costruzione dell'acquedotto rurale in frazione « Campiglia » del comune di Colle Val d'Elsa, risulta presentata a suo tempo all'Ispettorato compartimentale agrario di Firenze che ha anche espletato l'istruttoria tecnica di competenza. L'Ispettorato non ha, però, potuto provvedere allo inoltrato degli atti a questo Ministero, data la ben nota mancanza di fondi per sussidiare in genere opere di miglioramento fondiario. »

« La possibilità di ammettere a sussidio l'opera sarà esaminata non appena verrà emanato il provvedimento ora all'esame del Parlamento con il quale si autorizza la spesa di 8 miliardi di lire per sussidi in opere di miglioramento fondiario ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

BAGLIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere i motivi che hanno impedito la definitiva sistemazione del piazzale esterno della stazione ferroviaria di Siena che, sconvolto dai bombardamenti aerei e sommariamente livellato, è attualmente nelle peggiori condizioni di manutenzione, malgrado le ripetute lagnanze del pubblico espresse sulla stampa locale e regionale; e, inoltre, per sapere se non ritenga opportuno ed urgente dotare la summenzionata stazione di un telefono pubblico onde consentire ai viaggiatori in transito poter comunicare con la città ». (4658).

RISPOSTA. — « Il piazzale esterno della stazione ferroviaria di Siena fu consegnato al comune nell'anno 1938 con convenzione regolarmente stipulata fra l'Amministrazione ferroviaria ed il comune medesimo, il quale si impegnò, con il detto atto, a provvedere alla sistemazione, senza bitumatura, del nuovo piazzale consegnatogli e, successivamente, alla perpetua manutenzione del piazzale stesso. »

« Nell'anno 1940 il comune di Siena ritenne necessario provvedere a propria cura e spese alla bitumatura della parte di piazzale compresa fra il marciapiede antistante al fab-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

bricato viaggiatori e le aiuole centrali e l'Amministrazione ferroviaria accordò, a richiesta, un contributo a corpo di lire 5000 alla spesa necessaria, stipulando il 13 gennaio 1940 apposita appendice alla convenzione sopraccitata.

« A seguito degli eventi bellici il piazzale esterno anzidetto fu danneggiato e l'Amministrazione ferroviaria provvide a ripararne la massicciata, senza però eseguirvi la bitumatura.

« Il comune di Siena ha recentemente richiesto che l'Amministrazione ferroviaria provveda alla bitumatura della detta parte di piazzale, offrendo un contributo alla spesa necessaria.

« Da quanto esposto precedentemente risulta che a tale lavoro deve provvedere il comune, così come vi ha provveduto nel 1940, e l'Amministrazione ferroviaria potrà, come allora, concedere un limitato contributo alla spesa da sostenere.

« Per quanto riguarda l'impianto del telefono pubblico nella stazione di Siena, la Società telefonica Tirrena, interessata allo scopo dai competenti Uffici locali ferroviari, non ha ritenuto finora di dar corso all'impianto stesso ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

**BERNIERI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se è a conoscenza del fatto che, mentre un'apposita Commissione ministeriale ha esaminato, ai fini della riassunzione, la posizione degli ex dipendenti non di ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i quali furono licenziati in base alle ordinanze dell'autorità alleata n. 34 e 35 A del 1945 per addebiti politici, nessun provvedimento è stato preso per esaminare la posizione di quegli ex dipendenti non di ruolo che, pur non avendo addebiti politici, furono licenziati nella stessa epoca, per lasciar posto ai reduci e ai partigiani.

« La illogicità di un tale provvedimento balza più evidente se si pensa che moltissimi dei licenziati per sostituzione con reduci e partigiani risultavano ottimi dipendenti e prossimi alla maturazione del periodo di impiego previsto per la sistemazione della posizione. L'interrogante chiede se non sarebbe stato più opportuno, quanto meno, provvedere alla riassunzione di costoro anziché di quanti si erano gravati di responsabilità politiche, e se non si pensa ad un prossimo provvedimento che sani questa situazione di palese ingiustizia e di inopportunità politica ». (4543).

**RISPOSTA.** — « In seguito ad autorizzazione di questo Ministero ed in osservanza alle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio con circolare del 25 febbraio 1948, n. 6561, il comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale incaricò apposita commissione di riammettere in servizio, con rapporto di impiego *ex novo*, quegli elementi che, a suo insindacabile giudizio, ne fossero risultati meritevoli e che negli anni 1944-45 erano stati allontanati dall'impiego, essendo fuori ruolo, con provvedimenti di licenziamento che dissimulavano uno scopo epurativo.

« Siffatte ed invero limitate riassunzioni avvennero soltanto in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48 (estinzione dei giudizi di epurazione) e nei riguardi di quei dipendenti licenziati nel 1943-44, in seguito al trasferimento al nord degli uffici della direzione generale dell'Istituto, i quali avevano presentato domanda di riassunzione alla data del 22 febbraio 1949.

« Al licenziamento dei dipendenti non di ruolo, per far posto ai reduci ed assimilati, si pervenne poi da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in ottemperanza delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio con nota n. 49541/43620 del 23 ottobre 1945, integrata da questo Ministero con nota n. 3539 del 4 novembre 1945. Pertanto, all'atto dell'emanazione del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138 (contenente norme integrative per l'assunzione dei reduci), l'Istituto stava già procedendo all'assorbimento delle categorie combattentistiche. I licenziamenti di cui trattasi vennero effettuati in base a considerazioni di varia natura (merito, capacità, anzianità, ecc.) ma tenendo, tuttavia, nel massimo conto le condizioni economiche e familiari degli interessati.

« Né ora l'Istituto nazionale della previdenza sociale trovasi nella possibilità di riassumere elementi già licenziati, dovendo trovare applicazione — per la copertura di posti resisi vacanti posteriormente al 30 giugno 1949 — le disposizioni di favore per gli aspiranti in possesso dei requisiti preferenziali ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

**BETTINOTTI.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non creda opportuno ed urgente, per non violare ulteriormente la libertà dei cittadini in ispregio al preciso disposto dell'articolo 18 della

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

vigente Costituzione, ed in attesa della revisione del testo unico della legge sulla caccia 5 giugno 1939 annunciata già in tre anni senza esito ulteriore, di proporre intanto, come in precedenza già venne praticato per altri articoli della stessa legge, la modifica dell'articolo 8 abolendo il tesseramento obbligatorio dei cacciatori, che se poteva essere comprensibile in regime totalitario, è però ora incompatibile col vigente regime democratico e repubblicano e colla Carta costituzionale che ne è l'espressione ». (4565).

RISPOSTA. -- « Dato che i lavori della Commissione, a suo tempo nominata con l'incarico di aggiornare il vigente testo unico sulla caccia, volgono ormai al termine, non sembra opportuno promuovere il provvedimento che modifichi il solo articolo 8 del testo unico stesso, tanto più che lo schema di disegno di legge che la Commissione in parola sta, in questi giorni, esaminando, prevede già l'abolizione del tesseramento obbligatorio dei cacciatori.

« Accogliere, del resto, *sic et simpliciter* il punto di vista formulato, equivarrebbe a rendere, all'atto pratico, inoperanti non pochi settori del servizio della caccia, perché abrogare l'articolo 8 è lo stesso che sopprimere la Federazione italiana della caccia coi suoi organi periferici, chiamati dalla legge a collaborare nel modo più largo per il proficuo svolgersi del servizio venatorio.

« Una volta soppressa, infatti, la Federazione in parola, non sarebbe più possibile far funzionare i Comitati provinciali della caccia — organi della pubblica amministrazione, in materia venatoria — dato che essi comprendono, nel proprio seno, anche quattro soci della Federazione medesima, oltre al presidente della Sezione provinciale dei cacciatori, che riveste la carica di vice-presidente nel rispettivo Comitato (articolo 82 del testo unico).

« Omettendo, per amor di brevità, di richiamare i numerosi altri punti del testo unico che verrebbero meno, per effetto dell'invocato provvedimento di stralcio, si deve far presente che la Federcaccia ha acquistato notevoli benemeranze per l'intensa attività che svolge ai fini dell'applicazione della legge. Specie nel campo del ripopolamento faunistico, essa ha al proprio attivo il felice esito di numerose iniziative che hanno consentito, fra l'altro, di ridurre in modo sensibile le importazioni di selvaggina viva dall'estero.

Si deve, inoltre, rilevare che, in occasione di altri schemi di disegni di legge per così dire

di stralcio, riguardo al testo unico di cui trattasi (aumento delle soprattasse venatorie, così indispensabile per la vita dei Comitati; modifica del primo comma dell'articolo 12, relativo alle date di apertura e di chiusura) che pure rivestivano carattere d'estrema urgenza, le Commissioni parlamentari hanno manifestato l'avviso che si debba soprassedere a ogni decisione, in attesa dello schema contenente il completo aggiornamento del testo unico sulla caccia.

« In sostanza, essendo già pacifico che si procederà all'abrogazione della norma (articolo 8) la quale subordina il rilascio della licenza di caccia al versamento di una quota alla Sezione provinciale cacciatori, sembra ragionevole procedere in modo che altri punti della legge non rimangano inapplicabili per effetto della caduta della detta norma: punti, si noti bene, collegati ad essa in modo vitale ».

Il Ministro  
SEGNI.

CACCURI. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — « Per conoscere come s'intenda regolarizzare, agli effetti delle competenze dovute, la posizione degli insegnanti rimasti in servizio all'estero dopo l'8 settembre 1943. Per sapere, specificatamente, se per tale categoria di funzionari non sia equo stabilire il trattamento economico per il periodo successivo all'8 settembre 1943 sulla base del provvedimento adottato per il personale diplomatico e consolare ». (4661).

RISPOSTA. — « In data 28 aprile 1950 venne comunicato alla Presidenza del Senato un disegno di legge presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro inteso a regolare il trattamento del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (vedasi atto parlamentare n. 1002).

« Tale disegno di legge trovasi tuttora all'esame della Commissione finanze e tesoro il cui Presidente ha ritenuto di proporre alcuni emendamenti, già in linea di massima concordati, per le vie brevi, con questa Amministrazione e con quella del Tesoro:

« In forza di tali emendamenti verrà, tra l'altro, inserito nel provvedimento apposita disposizione il cui testo è il seguente:

« Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale insegnante di ogni ordine e grado in servizio all'estero nel periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

« Agli effetti dell'articolo 1, comma primo, per il personale insegnante s'intendono per assegni di sede quelli previsti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740 e successive modificazioni ».

*Il Ministro degli affari esteri*  
SFORZA.

CAPALOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Commissario per il turismo e al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritengano utile ed urgente, agli effetti del potenziamento turistico e dell'aumento della disponibilità ricettizia, allo scopo di creare le condizioni per un futuro allentamento dell'attuale vincolo di destinazione alberghiera e nell'intento di diminuire l'attuale sperequazione tra i costruttori di alberghi di lusso, che sono ammessi a beneficiare dei contributi E.C.A. e gli altri che ne sono esclusi, di predisporre un provvedimento legislativo che estenda le esenzioni dalle imposte di consumo sui materiali, disposte dagli articoli 13 e 16, primo e secondo comma, e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, alle nuove costruzioni di immobili adibiti ad uso di albergo e pensione non di lusso e ad uso di locanda ». (3798).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio e del Commissario per il Turismo.

« Devesi innanzi tutto precisare che non è esatto che i contributi E.R.P. sono destinati esclusivamente ai costruttori di alberghi di lusso, anche se, in relazione alla limitata assegnazione dei fondi, si può ritenere che solo una piccola parte degli esercizi alberghieri potrà usufruire di tali particolari provvidenze. Per quanto concerne poi l'esenzione dall'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione prevista negli articoli 16 e 19 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per le case di abitazione non aventi caratteristiche di lusso, si deve far presente che l'eventuale estensione di detta esenzione alle nuove costruzioni di immobili adibiti ad uso di albergo e pensione non di lusso e ad uso di locanda darebbe non ingiustificato adito ad allargarne i limiti anche nei confronti di molte altre costruzioni, che — non potendo essere considerate come case di abitazione nei sensi precisati dalla legge — non avrebbero tuttavia minor titolo per un trattamento di favore (orfanatrofi, asili, edifici scolastici, ospedali, case di cura, collegi e simili).

« È inoltre da osservare che — pur considerando il riflesso sul turismo — ad una sif-

fatta estensione si oppone il ben noto stato di grave necessità nel quale versano le finanze comunali e che da tempo costringe gli amministratori e gli organi responsabili a dirigere invece ogni più attenta cura nella ricerca di nuove fonti di entrata.

Oltre a ciò, è anche da notare che la concessione di nuove esenzioni in materia di imposte di consumo, incidendo nei rapporti contrattuali tra i comuni e gli appaltatori, spinge questi ultimi a chiedere la revisione dei contratti in corso, revisione che di frequente viene a risolversi a tutto pregiudizio dei comuni.

« Per le suesposte considerazioni non si ritiene di poter aderire alla proposta ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga urgente provvedere ad emendare gli articoli 13 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452 e 9 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, in base ai quali l'artigiano — nella specie calzolaio — che fabbrichi scarpe lavorate a mano, sebbene paghi regolarmente l'abbonamento all'imposta generale sull'entrata, è obbligato a pagare un'ulteriore percentuale del 3 per cento, se porti a vendere la merce a fiere o mercati; con grave disagio economico per i più modesti artigiani dei piccoli centri, che non possono valersi di una larga clientela fissa con ordinazioni su misura ». (4160).

RISPOSTA. — « A norma degli articoli 13 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452 e 9 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, costituiscono atti economici soggetti all'imposta sull'entrata i passaggi di merci e prodotti dal luogo di produzione ai locali in cui se ne effettua la diretta vendita al pubblico (gestiti dalla stessa ditta fabbricante o da un intermediario della medesima), soltanto nel caso che tali locali abbiano le caratteristiche di un vero e proprio negozio o spaccio di vendita al pubblico.

« Ora, nel caso prospettato, poiché trattasi di artigiani che vendono i prodotti di loro fabbricazione ambulatamente (con posto fisso o girovaghi) in fiere e mercati, mancano i presupposti per l'applicazione della su citata norma di imposizione. Tali artigiani, quindi, sono tenuti a corrispondere il tributo in oggetto una sola volta, mediante il sistema dell'abbonamento — a norma dei decreti ministeriali di anno in anno emanati da questo Ministero in base alla facoltà conferitagli dal-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

la legge - - per la loro attività di artigiani ambulanti e non anche per il passaggio dei prodotti di loro fabbricazione dai propri laboratori al luogo in cui se ne effettua la vendita ambulante ».

*Il Ministro*  
VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene urgente provvedere alla ricostruzione del ponte, esistente sulla strada « La Marsicana » detto « Ponte Sbioco », nei pressi di Colli a Volturmo (Campobasso), sostituito da un traballante ponte di legno, che, ridotto in miserevole stato, va diventando sempre più pericoloso per coloro che vi si avventurano ». (4605).

RISPOSTA. — « Per i lavori di ricostruzione del ponte esistente sulla strada « La Marsicana » detto ponte Sbioco nei pressi di Colli a Volturmo è stata redatta una perizia di lire 24 milioni.

« Il decreto di approvazione e di finanziamento della detta perizia è attualmente in corso di registrazione alla Corte dei conti.

« Non appena il decreto stesso sarà registrato si darà inizio ai lavori ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, presentata dal comune di Castellino sul Biferno (Campobasso), sulla spesa di lire 22 milioni, prevista per la costruzione in detto comune di un edificio scolastico con annesso asilo infantile, indispensabile per quella popolazione ». (4607).

RISPOSTA. — « La costruzione dell'edificio scolastico del comune di Castellino sul Biferno (Campobasso) per la quale è stata presentata domanda di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 22 milioni ritenuta all'uopo necessaria, non è stata compresa, a causa della limitata disponibilità di fondi assegnati, nei programmi esecutivi delle opere ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge succitata.

« La domanda però è tenuta presente per essere riesaminata, in concorso con le numerose altre qui pervenute e dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente

con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione dei prossimi programmi di opere da attuarsi in applicazione della legge stessa ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere completati i lavori di restauro della chiesa di San Giovanni in Galdo (Campobasso), danneggiata dalle operazioni belliche ». (4616).

RISPOSTA. — « Il 21 febbraio 1951 il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli ha autorizzato l'ufficio del Genio civile di Avezzano a procedere all'esperimento della gara ufficiosa per l'accollo dei lavori di riparazione della chiesa San Giovanni Battista in San Giovanni in Galdo (Campobasso) dell'importo complessivo di lire 700.000 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno disporre che sia al più presto riaperto il cantiere di sistemazione montana « Le Forme » in agro di Pizzone, mediante il quale si potrà completare la costruzione della strada Pizzone-Le Forme, che costituisce una autentica grande aspirazione di quella popolazione, ed ha una enorme importanza dal punto di vista agricolo e turistico ». (4648).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che il progetto per l'istituzione di un cantiere-scuola di sistemazione montana nel comune di Pizzone (Campobasso) non risulta trasmesso a questo Ministero.

« Si è spiacenti, pertanto, di non poter adottare alcun provvedimento secondo quanto auspicato ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

CORBI. — *Al Ministro senza portafoglio Campilli.* — « Per sapere se delle zone che beneficranno della legge 10 agosto 1950, n. 646 — secondo i criteri dal Ministro esposti nella conferenza stampa dell'8 gennaio 1951 — facciano parte (e quali) centri turistici dell'Abruzzo.

« E per sapere altresì, se la Cassa per il Mezzogiorno abbia predisposto progetti per le opere da compiersi al fine di sviluppare l'industria turistica nella regione abruzzese che vanta zone tradizionali e internazionali

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

mente conosciute (Campo Imperatore, Parco Nazionale, Scanno, Roccaraso, Ovindoli ». (4519).

**RISPOSTA.** — « La programmazione delle opere turistiche da finanziarie a termini dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è ancora in corso perché si sono dovute attendere le segnalazioni degli Enti turistici locali e in particolare della Regione siciliana e della Regione sarda.

« Il Comitato dei Ministri ha peraltro deciso di convergere gli stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno a favore di centri che abbiano caratteristiche particolari e che già costituiscono l'attrazione di correnti turistiche nazionali e internazionali.

« Sotto questo riguardo saranno prese in esame le zone segnalate nella provincia di Abruzzo ».

*Il Ministro*  
CAMPILLI.

**COSTA.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere l'esito dell'istruttoria sulle seguenti domande del comune di Frassinelle Polesine:

1°) contributo legge 589 del 1949, sulla spesa di lire 11.000.000 per costruzione fabbricato scolastico in località Caporumati;

2°) contributo legge 408 del 1949, sulla spesa di lire 14.750.000 per costruzione case popolari;

3°) contributo legge 589 sulla spesa di lire 9.230.000 per ampliamento conduttura elettrica in frazione Chiesa e Camporumati ». (4593).

**RISPOSTA.** — « Le domande presentate dal comune di Frassinelle Polesine per ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato sulla spesa ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico in località Camporumati e per i lavori di ampliamento della conduttura elettrica in frazione Chiesa e Camporumati nonché la domanda di contributo ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, nell'esecuzione dei lavori di costruzione di case popolari, non si sono potute accogliere fino ad ora data la scarsità dei fondi assegnati in rapporto al numero rilevante delle domande presentate le quali solo in minima parte si sono potute soddisfare.

« Le domande del comune di Frasinelle Polesine sono tuttavia tenute presenti per essere esaminate in occasione della formazione

dei programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici previsti dalle leggi suddette ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

**LA MARCA E DI MAURO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza dello stato di disagio diffuso tra i numerosi partecipanti al concorso per l'assunzione di 1500 frenatori nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del maggio 1950 a causa delle inspiegabili lungaggini per cui, a distanza di otto mesi, non sono stati resi noti i risultati del concorso stesso; e per sapere altresì quando potranno essere assunti i vincitori del concorso ». (4655).

**RISPOSTA.** — « Il concorso di cui trattasi fu bandito con decreto ministeriale n. 4156 del 10 dicembre 1947, ed il termine utile per la presentazione delle domande e relativi documenti venne a scadere il 21 aprile 1948.

« Chiesero di partecipare a detto concorso ben 59.274 aspiranti e, dopo laboriosa revisione delle loro pratiche, 29.225 furono ammessi a sostenere le prove scritte, che ebbero luogo il 29 maggio 1949.

« Di questi, 4624 furono dichiarati idonei per gli esami orali che si svolsero, presso i vari Compartimenti dal settembre 1949 all'aprile 1950.

« Dopodiché si sono dovute compilare le graduatorie compartimentali degli idonei le quali, rivedute dalla sede centrale, e deferite successivamente all'esame del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono state inviate per le ulteriori incombenze alla Corte dei conti.

« Essendo stata espletata anche quest'ultima formalità si è disposto per la sollecita assunzione in servizio dei vincitori, la cui nomina in prova, ai soli effetti giuridici, avrà la decorrenza unica del 1° marzo 1951 ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

**LATORRE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non intenda autorizzare il prefetto della provincia di Taranto ad emanare il decreto per la istituzione delle commissioni di controllo comunali per il collocamento, prevista dalla legge n. 264 del 29 aprile 1949, articolo 26 anche per i comuni di Martina Franca, Mottola, La Terza, Grottaglie Sava, San Giorgio Jonico e Avetrana ». (4597).

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

RISPOSTA. — « Si comunica quanto segue:

1°) *Comuni di Grottaglie e San Giorgio Jonico*. — In data 13 aprile 1950, la commissione provinciale per il collocamento di Taranto deliberò di proporre la istituzione delle commissioni comunali per il collocamento in vari comuni della provincia, escludendo, tra vari altri, quelli di Grottaglie e San Giorgio Jonico.

« Per tale motivo non sussiste, a termini delle vigenti norme la possibilità di autorizzare il prefetto alla nomina delle commissioni in questione.

2°) *Comune di La Terza*. — La invocata autorizzazione è stata negata per detto centro in quanto nelle liste di collocamento del comune di La Terza risultano iscritte poche centinaia di lavoratori disoccupati, dal che risulta evidente la minore importanza della zona ai fini dell'avviamento al lavoro della mano d'opera (prevalentemente agricola) tanto più, inoltre, che è stata colà costituita la commissione comunale per la massima occupazione in agricoltura ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 929, in data 16 settembre 1947.

3°) *Quanto ai comuni di Martina Franca, Mottola, Sava ed Avetrana*, valgono le considerazioni esposte *sub 2°*, stante, infatti, il non rilevante numero dei disoccupati iscritti nelle rispettive liste di collocamento e l'appartenenza della maggior parte dei prestatori d'opera al settore agricolo, nel quale settore l'avviamento al lavoro viene, per lo più, effettuato dalle singole commissioni comunali per la massima occupazione in agricoltura ».

Il Ministro  
MARAZZA.

MAGLIETTA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti*. — « Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per un effettivo risanamento e potenziamento dell'Azienda autofilatraviaria napoletana (A.T.A.N.), anche alla luce dei risultati della recente inchiesta promossa dal Consiglio comunale di Napoli ». (3999).

RISPOSTA. — L'Azienda autofilatraviaria del comune di Napoli è sottoposta alla disciplina delle norme contenute nel testo unico 15 ottobre, 1925, n. 2578, delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie.

« In base a tale disciplina la vigilanza sulle aziende, a' termini del quarto comma dell'articolo 2 del citato testo unico del 1925, spetta al consiglio comunale, il quale ha esperito

accurate indagini sull'andamento della gestione dell'azienda a mezzo di apposita commissione da esso nominata.

« In tale sede è stato accertato che l'attuale commissione amministratrice ha iniziato l'opera di riorganizzazione dell'ente che non può procedere se non gradualmente, data anche l'inadeguatezza dei mezzi.

« Comunque — tenuto presente che per i fatti trascorsi, laddove furono riscontrate responsabilità, sono state esperite regolari azioni giudiziarie a carico dei colpevoli, mentre talune deficienze sono state già eliminate o sono in via di eliminazione, che il consiglio comunale non ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessagli dall'articolo 18 del citato testo unico n. 2578, e che nella specie, ed allo stato delle cose, non ricorrono gli estremi previsti dalla legge per un intervento di ufficio dell'autorità governativa — sono state impartite opportune istruzioni al prefetto perché l'andamento dell'azienda sia seguito con la massima attenzione, al fine di affrettare il risanamento dell'azienda stessa, secondo un programma organico ».

Il Ministro dell'interno  
SCELBA.

MAROTTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. — « Per conoscere i motivi che ancora impediscono la corresponsione degli assegni familiari ai pescatori appartenenti alla « Cooperativa pescatori di Maratea », i cui soci, pur trovandosi nella identica situazione di tutti gli aderenti ad altre analoghe cooperative, non sono sinora riusciti ad ottenere il suddetto beneficio; e per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché i competenti uffici facilitino la favorevole conclusione dell'annosa pratica, fornendo esaurienti istruzioni circa gli adempimenti da compiere da parte della suindicata cooperativa, i cui soci, per le difficili condizioni in cui lavorano e vivono, meritano davvero una particolare considerazione ». (4043).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti recentemente effettuati dall'Ispettorato del lavoro di Potenza è risultato che la Cooperativa in parola non può far valere alcuno dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge, per l'ammissione al beneficio degli assegni.

« Il predetto Ispettorato, infatti, ha potuto accertare che la Cooperativa, composta attualmente di 14 soci, alcuni dei quali solo saltuariamente si dedicano alla pesca, non ha mai eseguito alcuna registrazione contabile amministrativa. L'attività lavorativa viene



## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

esplicata sotto la direzione e a discrezione dei signori Limongi Pietro e Zaccaro Umberto, unici proprietari delle bardhe, delle lampare e delle reti. Il pescato non viene conferito alla Cooperativa, ma suddiviso in quote prestabilite (i due capobarca, Limongi e Zaccaro prelevano per sé una quota pari a quella di sette pescatori) e venduto da ciascun socio per proprio conto. Nessun salario minimo è assicurato ai singoli pescatori.

« Per le suesposte circostanze, questo Ministero non ritiene possibile il ripristino degli assegni familiari fino a quando la Cooperativa non avrà regolarizzato il proprio funzionamento ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

NOTARIANNI E COLASANTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se è esatto quanto pubblicato da qualche giornale, che sia cioè per sorgere a Milano una grande autostazione che dovrebbe provvedere a tutte le più moderne necessità e richieste dell'autotrasporto delle merci e delle persone, dal ricovero alla sosta motivata da ragioni tecniche; e che un anno fa, dal Ministero dei trasporti e propriamente dall'E.A.M. erano stati stanziati i fondi perché a Napoli sorgesse la prima autostazione d'Italia; e per conoscere, in caso affermativo, perché Napoli non ha avuto più l'autostazione ». (4575).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda l'autostazione di Napoli è da far presente che nel novembre 1948 l'Ente autotrasporti merci ebbe a deliberare, nel quadro dell'attività assistenziale all'autotrasporto svolta dall'Ente medesimo ai sensi del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, la costruzione di un certo numero di autostazioni di servizio nei punti di più intenso traffico e là dove maggiormente è sentita la necessità di soste per gli autocarri, in prossimità dei centri urbani più importanti e sulle direttrici delle grandi arterie statali.

« Fra i primi centri presi in esame fu la città di Napoli, in considerazione del notevole traffico che si svolge nella città predetta e tenuto conto che detta città non dispone di attrezzature adeguate alle necessità dell'autotrasporto, il che causa di notevoli inconvenienti per lo stazionamento disordinato di numerosi automezzi nelle strade cittadine.

« Deliberata la costruzione dell'autostazione in parola, con relativo stanziamento in bilancio della spesa occorrente, l'E.A.M. prese accordi con il comune di Napoli e, d'intesa

con esso, procedette alla ricerca della zona più adatta alla realizzazione dell'opera, che fu individuata nell'area dell'ex campo sportivo Ascarelli.

« Accogliendo la richiesta formale dell'E.A.M. la giunta comunale di Napoli, con deliberazione del 17 novembre 1949, accordò la concessione dell'area all'Ente per la costruzione dell'autostazione. La delibera non venne però approvata dalla Giunta provinciale amministrativa la quale ritenne troppo esiguo il canone annuo pattuito.

« In seguito, essendo stato aumentato il canone da lire 100.000 a un milione annuo, la Giunta provinciale amministrativa concedeva la sua approvazione nel marzo del 1950.

« Una decisione definitiva dovrà essere ora presa dall'E.A.M.; ma è da tener presente che la decisione stessa non potrà non essere necessariamente subordinata a quelle che verranno adottate in ordine al mantenimento in vita dell'E.A.M. ed al suo assetto definitivo.

« Per la città di Milano invece è in corso lo studio del problema della costruzione di autostazioni per servizi viaggiatori, con finalità pertanto diverse da quelle della autostazione proposta dall'E.A.M. per la città di Napoli destinata principalmente, come anzidetto, agli autocarri per trasporto merci.

« Comunque si tratta — per le autostazioni di Milano — di iniziative private per le quali, fra l'altro, non sono ancora pervenute a questo Ministero le relative proposte ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

PESSÌ. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere i motivi che impediscono la comunicazione ufficiale dell'esito del concorso a 1500 posti di frenatore in prova per le ferrovie dello Stato, bandito con decreto ministeriale 10 dicembre 1947, circolare n. 4156, agli interessati che sostennero le prove scritte e orali sin dal mese di agosto 1949.

« L'interrogante pone, inoltre, in rilievo che il 50 per cento dei posti era riservato ai reduci e mutilati, che gli appartenenti a detta categoria ebbero a concorrere numerosi e trovansi ora, dopo aver subito notevoli sacrifici durante la guerra, disoccupati e nell'ansiosa aspettativa di una notizia ufficiale che definisca tale incresciosa situazione ». (4601).

RISPOSTA. — (Vedere interrogazione La Marca e Di Mauro n. 4655).

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

PETRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali urgenti provvedimenti di loro competenza intendono prendere per alleviare la grave disoccupazione e miseria esistenti nel comune di Scafati (Salerno), che potrebbero esasperare la popolazione, e quale azione intendono anche esercitare presso il Ministero dei lavori pubblici, affinché Scafati non sia ulteriormente trascurata nella distribuzione di fondi da lui amministrati in modo da dare lavoro da ogni parte possibile a chi attualmente da nessuna parte lo riceve ». (4079).

RISPOSTA. — « La situazione del comune di Scafati non ha mancato di formare oggetto di considerazione da parte delle singole Amministrazioni interessate con i mezzi a disposizione e nei limiti delle disponibilità loro concesse.

« Allo scopo, infatti di arrecare sollievo alla disoccupazione locale e di attivare opere di pubblica utilità, si è dato corso ai vari provvedimenti, secondo quanto in appresso precisato.

« Per ciò che concerne la costruzione di case per lavoratori (ai sensi delle norme di cui alla legge 28 febbraio 1949, n. 43), da parte del Comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa sono stati stanziati in favore del comune in questione, milioni 60 nel piano del primo anno e milioni 38 nel piano del secondo anno, e le costruzioni relative sono in corso di esecuzione.

« La gestione I.N.A.-Casa, inoltre, non mancherà di tener presenti le esigenze del centro di Scafati in occasione di nuovi stanziamenti negli ulteriori programmi.

« Sempre nell'ambito della competenza di questo Ministero, è stata autorizzata la istituzione di un corso per 50 allievi muratori, della durata di mesi 4 e il cui onere graverà sull'esercizio 1950-51.

« Non è stata, invece, concessa l'autorizzazione all'apertura di cantieri di lavoro o di rimboschimento, poiché non sono mai state qui inoltrate le relative proposte.

« Il Ministero dell'interno ha, inoltre, comunicato che, per ciò che concerne le più immediate forme di assistenza, esse hanno trovato e trovano possibilità di attuazione *in loco*, e ciò mediante l'erogazione a chi di diritto dei fondi normalmente assegnati all'Ente comunale di assistenza.

« Si trascrive, infine, per opportuna notizia, quanto il Ministero dei lavori pubblici ha qui comunicato in ordine alla richiesta formulata.

« I lavori relativi al completamento del macello e della fognatura, nonché quelli di costruzione dell'edificio scolastico in contrada Marra-Saffaranelli e di altri due edifici per scuole elementari nel villaggio San Pietro e nella contrada Marra, non sono stati fino ad ora compresi nei programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, a causa delle limitate disponibilità di bilancio e perché si è dovuto dare la precedenza ad opere aventi carattere di maggiore necessità ed urgenza.

« Le domande all'uopo presentate saranno comunque tenute presenti per essere riesaminate in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità dei fondi che verranno assegnati in sede di compilazione dei futuri programmi di opere da attuarsi in applicazione della legge stessa.

« I lavori, invece, di sistemazione della strada Scafati-Sant'Antonio Abate, rimasti incompleti, sono stati inclusi fra le proposte di opere pubbliche ammissibili ai benefici della legge anzidetta e di ciò è già stata data partecipazione al comune interessato, il quale, affinché possa esser dato corso agli ulteriori adempimenti ai fini della effettiva concessione del contributo, è tenuto, ovviamente all'invio degli atti richiesti ».

*Il Ministro del lavoro  
e previdenza sociale*  
MARAZZA.

PINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere, in relazione alla risposta data alla precedente interrogazione sull'argomento (4135), se — dato l'inverno inoltrato — ritiene ancora intempestiva la richiesta di conoscere quali fondi sono stati messi a disposizione dei prefetti delle provincie siciliane, ed in particolare di Messina, per l'assistenza invernale ai disoccupati ed alle categorie bisognose ». (4625).

RISPOSTA. — « I fondi concessi per l'assistenza invernale in Sicilia sono pari nell'ammontare a quelli assegnati nell'anno decorso ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
BUBBIO.

POLANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se siano informati che nel comune di Villamar (Cagliari), per ordine del direttore didattico del Circolo di Sanluri sono state chiuse le scuole, ossia gli squallidi ed inde-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

centi magazzini, che servivano da aule scolastiche, perché pericolanti ed antigigieniche.

« Si fa presente che da anni trovansi insabbiata presso il Provveditorato alle opere pubbliche la pratica inerente la costruzione del nuovo caseggiato scolastico, mentre avrebbe dovuto godere di un trattamento privilegiato, essendo detto comune fra quelli che durante la guerra hanno sofferto la occupazione di reparti militari di tutti i generi che hanno particolarmente deteriorato e distrutto le attrezzature scolastiche.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti con carattere straordinario di urgenza gli onorevoli Ministri intendano predisporre perché il comune di Villamar possa avere al più presto le scuole necessarie per la sua popolazione ». (4093).

RISPOSTA. — « Si premette che le condizioni in cui si trovano le scuole elementari all'epoca dell'ordine di chiusura impartito il 17 novembre 1950 dal Provveditore alle opere pubbliche di Cagliari, erano ben note ai Ministeri interrogati.

« Tale situazione, infatti, oggetto anche di una vivace campagna di stampa nell'ottobre precedente, venne segnalata dal Provveditore agli studi di Cagliari al comune di Villamar fin dall'inizio dell'anno scolastico 1948-49, ma sempre inutilmente. Negli ultimi due anni i funzionari della scuola fecero al sindaco ripetute richieste e preghiere; da parte poi del direttore didattico del Circolo vi furono anche tentativi di contatti diretti con lo stesso sindaco, nella speranza di convincerlo a far qualcosa per quelle scuole. Non si riuscì a nulla; non si ebbe mai neanche un cenno di risposta.

« Fu così che il detto Provveditore giunse, suo malgrado, all'estremo provvedimento che era in suo potere, ed il 17 novembre 1950, in seguito ad una relazione dell'ufficiale sanitario di Villamar, in cui è detto, fra l'altro, che « le condizioni igienico-sanitarie sono in completa antitesi con i più basilari principi di igiene scolastica », ordinò che parte dei locali fosse abbandonata.

« A tale provvedimento seguì il 12 dicembre 1950 il forzato abbandono dei restanti locali, in conseguenza di una perizia di parte invocata dagli stessi maestri, preoccupati dell'incolumità propria e dei propri alunni, in cui si parla di « deficienza dei travi del solaio in gran parte tarlati, che fa ritenere necessaria una immediata riparazione prima che possa causare danni maggiori ai locali stessi e alle persone che li debbono praticare ».

« La situazione fu, naturalmente, segnalata, anche al prefetto della provincia, il quale, il 18 dicembre inviò a Villamar un Commissario straordinario con il preciso incarico di proporre i provvedimenti urgenti atti a risolvere la incresciosa situazione che condusse alla chiusura delle scuole.

« Si deve proprio al provvedimento prefettizio se il sindaco di Villamar s'è finalmente deciso di prendere in considerazione la questione convocando d'urgenza il Consiglio comunale per deliberare una serie di provvedimenti indispensabili per una regolare ripresa delle lezioni in quelle scuole, provvedimenti che sono stati già espletati in gran parte durante il periodo delle vacanze natalizie.

« Pertanto, in seguito ai lavori di riparazione ai locali, fatti eseguire dal Commissario prefettizio, il Provveditore di Cagliari ha potuto il giorno 8 febbraio 1951 autorizzare la riapertura delle scuole di Villamar.

« Lo stesso comune ha inoltre anche deliberato la costruzione di un nuovo fabbricato scolastico, in base alla legge regionale n. 12, del 9 marzo 1950. Si può assicurare che presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari non è giacente alcun altro progetto di costruzione di edificio scolastico in Villamar.

« D'altra parte occorre far presente che essendo esaurita la disponibilità dei fondi assegnati per l'esecuzione di opere pubbliche a sollievo della disoccupazione di competenza degli Enti locali lo Stato non può intervenire a favore degli Enti stessi sotto altra forma che non sia quella prevista dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Al riguardo però deve farsi osservare che nessuna domanda è fino ad ora pervenuta al Ministero dei lavori pubblici dal comune di Villamar per ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge in parola.

« Qualora detta domanda dovesse pervenire non si mancherà di esaminarla con la migliore considerazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

RICCIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere perché (malgrado il ritardo di cinque anni frapposto nell'emettere il decreto di nomina ad aiutante di cancelleria di sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia), non si risponde al rilievo formulato dalla Corte dei conti con foglio n. 211, del 4 marzo 1950, col quale veniva restituito al Ministero della giustizia il decreto di no-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

mina dei predetti sottufficiali, la cui decorrenza della nomina stessa è fissata al 16 dicembre 1949 ». (4029).

RISPOSTA. — « La soluzione della questione relativa all'inquadramento degli agenti di custodia nel ruolo degli aiutanti di cancelleria, a seguito dei rilievi della Corte dei conti ha richiesto l'esame e lo studio delle molteplici leggi che regolano l'accesso agli impieghi civili dei sottufficiali delle Forze armate ed, in particolare, di quelle concernenti il Corpo degli agenti di custodia; ciò anche in relazione alla legge 24 dicembre 1949, n. 985, che ha abolito il ruolo degli aiutanti di cancelleria. Si è dovuto in conseguenza riesaminare, la posizione dei sottufficiali compresi nel decreto citato.

« La soluzione delle numerose e delicate questioni ha determinato anche la necessità di contatti e di consultazioni con la Corte dei conti, ai rilievi della quale si è risposto insistendo per la registrazione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
TOSATO.

RUSSO PEREZ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza che il 24 ottobre 1950, negli uffici della Rappresentanza italiana in Tripoli, alcuni profughi italiani che chiedevano giustizia siano stati offesi con parole oltraggiose e volgari da un funzionario incaricato dal Governo italiano della distribuzione dei sussidi, in presenza di indigeni; e quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere nei confronti di chi si è reso responsabile di tale grave oltraggio alla sventura e all'Italia ». (Già orale 1889).

RISPOSTA. — « Dalle informazioni immediatamente assunte si è potuto accertare che l'incidente è stato provocato dall'atteggiamento di alcuni membri dell'Associazione profughi della Cirenaica che, adducendo pretese irregolarità nella distribuzione dei sussidi — irregolarità risultate successivamente inesistenti — protestavano insistentemente con parole lesive del prestigio dell'Autorità governativa.

« Il passato di servizio del funzionario, del Ministero dell'Africa italiana, a cui sono imputate le frasi oltraggiose, è di per se garanzia della sua costante correttezza. Egli in questa ed in molte altre circostanze ha dato prova di massima dedizione al servizio e all'interesse dei connazionali.

« Si deve purtroppo constatare che alcuni profughi della Cirenaica sono purtroppo in-

fluenzati da elementi faziosi che ancora una volta ricorrono alle loro condizioni di bisogno per fare della speculazione politica ad esclusivo beneficio personale di determinati gruppi.

Risulta infatti da dichiarazioni firmate, pervenute da alcuni profughi della Cirenaica, che alcuni di essi erano stati istigati dai dirigenti dell'Associazione stessa a recarsi negli Uffici della nostra rappresentanza con l'espresso incarico di creare incidenti mediante atteggiamenti e discorsi deliberatamente provocatori ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

SAIJA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se — considerato che:

1°) all'epoca dei recenti eventi bellici le città terremotate presentavano una particolare e preminente consistenza edilizia con pianterreno ad uso botteghe, primo piano ad uso alloggio, e, in misura percentuale limitatissima, con secondo piano;

2°) il decreto legislativo 25 giugno 1949 limita il contributo per la ricostruzione dei danni bellici riferentisi ai locali non destinati ad alloggi, ad un quarto del volume dell'immobile distrutto;

3°) l'esenzione venticinquennale sull'imposta fabbricati è stata dai danneggiati stessi comunemente intesa a valere nei confronti dell'intero immobile ricostruito, mentre ora, durante il corso dei lavori in cui una parte degli immobili distrutti si avvia alla ricostruzione, sembra insorgere il dubbio se nell'esenzione di cui trattasi debbano essere inclusi o meno i magazzini terranei;

4°) i terranei adibiti a negozi rappresentano nelle zone terremotate, per la più, un volume che rappresenta oltre la metà dell'intero immobile distrutto;

5°) tenuto presente il ruolo che l'imposta fabbricati esercita nei piani finanziari dei ricostruttori, la città di Messina si troverebbe eccezionalmente svantaggiata, date le sue caratteristiche di urbanistica antisismica, qualora intervenissero oltre alle limitazioni di contributo anche limitazioni sull'applicazione dell'imposta suddetta;

6°) quanto più sopra riferito farebbe trovare i ricostruttori in presenza di una impendenza del legislatore, che potrebbe essere causa di ingiustizia nei confronti delle zone sismiche, costantemente bisognevoli di adeguato trattamento tecnico-finanziario;

7°) eco delle suddette e di altre lagnanze si è già avuto sulla stampa (*Giornale di Sicilia*

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

del 21 maggio 1950), senza alcun seguito chiarificatore da parte delle competenti autorità:

a) non reputi opportuno ed indilazionabile ormai emanare apposite norme intese ad estendere all'intero immobile ricostruito, e quindi anche ai terranei adibiti ad uso magazzino, ed indipendentemente dall'uso promiscuo di alloggio-negozio dell'immobile stesso, l'esenzione dalla suddetta imposta fabbricati;

b) ove la suddetta esenzione non possa applicarsi, per effetto del suddetto decreto legislativo 25 giugno 1949, ai terranei di cui sopra si è detto, non reputi opportuno promuovere l'applicazione della esenzione di cui trattasi, in favore dei terranei e cantinati, almeno, per le zone terremotate ». (3618).

RISPOSTA. — « La richiesta è intesa ad estendere l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati, prevista dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, all'intero immobile ricostruito e, quindi anche ai terranei adibiti ad uso magazzino, indipendentemente dall'uso promiscuo di alloggio-negozio dell'immobile stesso, o, quanto meno, ad estenderla ai terranei e cantinati per le sole zone terremotate.

« Al riguardo si deve far presente che nel luglio 1950 la Commissione finanze e tesoro del Senato, in occasione della discussione del disegno di legge relativo alla proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia, approvò un ordine del giorno con cui invitata il Ministro delle finanze a disporre la revisione generale di tutte le agevolazioni tributarie attualmente esistenti onde far cessare quelle che non avessero più ragione d'essere. Non sembra pertanto possibile, in vista di tale orientamento, nel quale Governo e Parlamento sono perfettamente solidali, estendere, come proposto, le agevolazioni contemplate dalle vigenti disposizioni, ampliandone la sfera di applicazione.

« D'altra parte si deve osservare che le agevolazioni tributarie previste, con adeguata larghezza di criteri, dalla vigente legislazione per favorire la costruzione e ricostruzione di case ad uso di civile abitazione, ancorché comprendono negozi o uffici come accessori, si appalesano sufficienti al raggiungimento dei fini che il legislatore si è proposto.

« Ciò dicasi specialmente per quanto concerne la richiesta. Infatti l'articolo 33 della legge 25 giugno 1949, n. 409, ha esteso l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte alle costruzioni e ricostruzioni delle abitazioni di-

strutte dagli eventi bellici, mentre l'articolo 7 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35, ha confermato l'esenzione quindicennale dagli stessi tributi per gli edifici danneggiati dal terremoto e successivamente riparati, già prevista dalle disposizioni legislative emanate in occasione dei singoli disastri tellurici.

« A tale riguardo è anche da tener presente che in talune zone danneggiate dal terremoto, quali quelle di Reggio Calabria e di Messina, attualmente vengono consentite costruzioni di tre piani e, quindi, può essere facilmente osservato il concetto di accessibilità di cui all'articolo 7 della legge 11 luglio 1942, n. 843, senza che si renda necessaria l'emanazione di nuove disposizioni legislative per estendere le agevolazioni tributarie a casi del tutto particolari riguardanti vani destinati ad uso diverso da quello di civile abitazione o di negozi ed uffici aventi il carattere di accessibilità precedentemente accennato.

« Ma parte ciò, deve si osservare che un provvedimento del genere di quello invocato, anche se limitato alle sole zone sismiche, verrebbe a costituire sempre una deroga al principio, di carattere generale, che limita le esenzioni in parola alle costruzioni di case di civile abitazione o a queste assimilabili, deroga di cui verrebbe certamente chiesta l'esenzione, per particolari condizioni ambientali, a favore di altre zone.

« Per le suaccennate considerazioni non si ritiene di poter aderire alla proposta ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

SANSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il veterinario di Grumento Nova (Potenza), signor Toscano, resta tuttora in servizio mentre è sottoposto a procedimento penale ». (3572).

RISPOSTA. — « Il veterinario condotto interino di Grumento Nova, dottor Vincenzo Toscano, è effettivamente sottoposto a procedimento penale, in seguito a denuncia da parte del dottore in agraria Agostino Imperatrice, il quale afferma che il predetto sanitario avrebbe ottenuto abusivamente la laurea, perché sprovvisto del titolo di maturità classica.

« A corredo di tale denuncia il dottor Imperatrice ha presentato copia dello stato di servizio militare del dottor Toscano, sostenendo che il medesimo si trovava in prigionia all'epoca in cui avrebbe ottenuto il diploma di maturità classica a Santa Maria Capua Vetere.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

« Da informazioni assunte dalla prefettura di Potenza risulta invece che il dottor Toscano, catturato prigioniero l'8 settembre 1943, dai tedeschi e condotto a Monaco di Baviera, fuggì dal campo di concentramento, riuscendo a raggiungere la città di Salerno nel gennaio 1944, e nel successivo marzo, presentandosi ad una sessione speciale di esami a Santa Maria Capua Vetere, conseguì il diploma.

« In seguito fu nuovamente catturato prigioniero dai tedeschi mentre, nei primi di aprile 1944, cercava di attraversare il fronte di Cassino.

« Premesso quanto sopra il prefetto di Potenza, tenuto anche conto che il dottor Toscano, assunto quale veterinario interino di Grumento Nova fino all'espletamento del concorso, non ha dato luogo a lamentele nel disimpegno del proprio servizio, che compie diligentemente, non ha ravvisato i motivi per adottare provvedimenti fino a quando la Magistratura non si sarà pronunciata al riguardo ».

L'Alto Commissario  
COTELLESA.

SCOTTI ALESSANDRO E TONENGO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se non ritenga opportuno e necessario dare precise disposizioni perché gli uffici tecnici erariali, che eseguono gli accertamenti dei patrimoni in occasione dell'applicazione dell'imposta di successione, diano ai patrimoni rurali il loro valore reale e non già quello effettivo e commerciale che nelle attuali circostanze di svalutazione della moneta viene completamente a falciare i piccoli patrimoni, frutto quasi sempre del lavoro e dell'economia di una intera generazione ». (4091).

RISPOSTA. — « La ricerca del valore venale dei beni in comune commercio, negli accertamenti da eseguirsi ai fini dell'applicazione della tassa di successione, avviene a norma dell'articolo 34 della legge tributaria sulle successioni del 30 dicembre 1923, n. 3270.

« Detto criterio generale di valutazione non impedisce che in sede di tassazione dei trasferimenti *mortis causa* di piccoli patrimoni, siano accordate particolare agevolazioni, come già previsto dalle vigenti disposizioni.

« Infatti l'articolo 2 della legge 12 maggio 1949, n. 206, stabilisce che nelle successioni in linea retta e fra coniugi ogni quota di eredità o di legato è esente da imposta fino a lire 750.000.

« Trattasi di disposizione introdotta appositamente dal legislatore per far sì che le tra-

smissioni *mortis causa* dei patrimoni di media entità, quasi sempre frutto del lavoro della famiglia nel suo complesso considerata, vadano esenti da imposizione.

« Inoltre, sempre allo scopo di alleviare dall'onere tributario i modesti patrimoni trasmessi per causa di morte nel nucleo familiare, l'articolo 9 della citata legge 12 maggio 1949, n. 206, dichiara esente dall'imposta sul valore globale netto, l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, quando il valore relativo non superi i tre milioni ».

Il Ministro  
VANONI.

SCOTTI ALESSANDRO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se sia possibile ottenere per gli ortofrutticoli muniti di licenza per la vendita ambulante dei prodotti della loro terra, l'esenzione, o quanto meno, la riduzione dell'imposta generale sull'entrata da corrispondersi in abbonamento in base al decreto ministeriale 23 dicembre 1948 ». (4474).

RISPOSTA. — « Giova premettere anzitutto che i produttori diretti che vendono ambulante i propri prodotti ortofrutticoli, sono tenuti a corrispondere l'imposta entrata una sola volta in abbonamento a norma dei decreti ministeriali di anno in anno emanati dal Ministro delle finanze in virtù della facoltà conferitagli dalla legge.

« A prescindere poi da tali criteri di particolare mitezza adottati sin'oggi dall'Amministrazione in sede di determinazione dei canoni d'imposta entrata dovuti dai detti contribuenti (venditori ambulanti), criteri che è da ritenere siano a conoscenza, è da osservare che i prodotti ortofrutticoli venduti ambulante dai produttori diretti, godono, rispetto agli stessi prodotti venduti ambulante da commercianti dettaglianti, di un trattamento, agli effetti dell'imposta sull'entrata, particolarmente favorevole, stante che nella prima ipotesi i detti prodotti giungono dalla produzione al consumo gravati soltanto dell'imposta sull'entrata, nella misura del 2 per cento, dovuta in abbonamento per la vendita al minuto, mentre nella seconda ipotesi il prodotto in questione vengono anche assoggettati all'imposta sull'entrata nei modi normali all'atto dell'acquisto di essi effettuato ad opera del commerciante dettagliante.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 6 MARZO 1951

« Ciò posto, tenuto conto del carattere generale ed obiettivo dell'imposta in argomento, non si ravvisa la possibilità di assecondare la richiesta.

« Infatti l'eventuale concessione dell'esonero dall'imposta, o, in via subordinata l'ulteriore riduzione dell'aliquota d'imposta, per la vendita ambulante dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori diretti, apporterebbe alle categorie interessate un duplice privilegio tributario nei confronti dei venditori ambulanti non produttori, i quali, come si è già detto, assolvono l'imposta tanto sull'acquisto quanto per la loro rivendita.

« Né a diverso avviso può indurre la circostanza che nella specie trattasi di produttori diretti e cioè di agricoltori, ove si consideri che ogni qual volta l'agricoltore effettua la vendita dei propri prodotti ambulante, o nei pubblici mercati, sull'attività agricola di esso viene ad innestarsi una seconda attività di carattere commerciale vera e propria, che non può essere trascurata ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla tratta ».

*Il Ministro*  
VANONI.

VIOLA. — *Al Ministro dei trasporti.* —

« Per conoscere le ragioni per le quali da parte dell'Amministrazione ferroviaria si indugia nell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con le quali si estendevano agli ex combattenti e reduci della guerra attuale le provvidenze e i benefici economici e di carriera di cui avevano usufruito i combattenti della guerra 1915-18 e successive, tenuto conto che le domande degli interessati e le documentazioni relative richieste dal *Bollettino Ufficiale* delle ferrovie dello Stato n. 7, del 15 maggio 1948 furono già da tempo presentate dagli interessati ». (4517).

RISPOSTA. — « A favore del personale ferroviario combattente della guerra 1915-18, come stabilito dal regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, vennero previste le seguenti agevolazioni:

corresponsione di un compenso in rapporto al periodo di tempo trascorso in zona di operazione ed alle particolari benemerienze acquisite;

passaggio alle categorie superiori, mediante concorso per titoli, di coloro che si trovavano in determinate condizioni.

« Ai fine dell'estensione di tali provvidenze ai combattenti del recente conflitto vennero innanzitutto avviate pratiche col Ministero del tesoro affinché il compenso di cui sopra — dato che, per essere rimasto quello fissato nel 1923, aveva perduto l'originario valore, rendendosi anzi del tutto irrilevante — venisse opportunamente adeguato; ma il predetto Ministero, come da sua comunicazione del maggio 1949, non ritenne di poter aderire alla richiesta.

« Venne così dato corso alle pratiche per la liquidazione dei compensi di cui trattasi.

« Senonché l'istruttoria delle posizioni degli interessati, iniziata anche prima della definizione della questione di cui sopra, non ha potuto procedere con la desiderata celerità inquantoché gran parte degli agenti ha incontrato e incontra tuttora molteplici difficoltà per il rilascio da parte dei competenti uffici militari della documentazione prescritta, difficoltà derivanti dal fatto che, in molti di essi, le situazioni matricolari, a causa delle contingenze belliche, sono incomplete e possono essere quindi definitivamente sistemate solo dopo laboriose indagini ed accertamenti.

« Di conseguenza, le domande degli agenti interessati hanno cominciato ad affluire con una certa intensità solamente da qualche tempo e molte di esse, per la loro imperfetta documentazione, danno luogo ad una notevole corrispondenza che, ovviamente, va a scapito della celerità delle liquidazioni.

« Nonostante ciò, avviato ormai decisamente il lavoro, quanto prima verrà trasmesso ai dipendenti impianti un primo elenco di provvedimenti per un ragguardevole numero di agenti.

« Per quanto concerne invece i passaggi alle categorie superiori, debesi far presente che l'estensione di tale beneficio ai combattenti del recente conflitto ha dato luogo a rilievi da parte della Ragioneria generale dello Stato, per cui non si è ancora resa possibile la definizione della questione ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.